

*“Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni”*

## **NOTA DI SINTESI**

Tra le **PREMESSE**:

- Viene richiamata la necessità di procedere alla sostituzione dell’Allegato I dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 ex art. 37, relativamente ai contenuti e modalità per la formazione e-learning, con l’Allegato II dell’Accordo in esame;
- viene richiamata la necessità di eliminare i riferimenti agli Enti Bilaterali, ove citati negli Accordi del 21 dicembre 2011 e nell’Accordo del 25 luglio 2012, in quanto non contemplati nel d.lgs. 81/08;
- in attuazione di quanto previsto dall’art. 32 comma 1 lett. c) e d) della L.98/13, si introduce nell’Allegato III la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi nei casi di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongono, in tutto o in parte, tra loro.

## **FORMAZIONE DEGLI ADDETTI E DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

### **Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento (par. 2 lett. l)**

Si specifica che le Associazioni dei datori di lavoro e O.P. possono effettuare formazione direttamente o avvalendosi di strutture formative di diretta emanazione, che devono essere accreditate secondo modelli definiti dalle Regioni o province autonome.

Questa disposizione, relativa al necessario accreditamento delle strutture formative ha valenza giuridica limitata a quanto previsto dalla norma di legge di riferimento (l’art. 32 del T.U. sicurezza), ossia alla erogazione dei corsi per RSPP/ASPP e non anche per l’organizzazione di altri corsi di formazione (datori di lavoro, lavoratori etc.)

Tale interpretazione è supportata anche dal successivo punto 12.9 ove, con riferimento all’Accordo 21 dicembre 2011 per la formazione dei datori di lavoro viene specificato che: *“le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione”* senza che venga richiesto il requisito dell’accreditamento per tali strutture formative.

### **Rappresentatività dell’ Organismo Paritetico (Nota al paragrafo 2)**

Nel richiamare la definizione di Organismo Paritetico (art.2 comma 1 lett. ee) del d.lgs. 81/08) viene specificato che il requisito principale che tali Organismi devono avere sia la

rappresentatività, in termini comparativi a livello nazionale, delle associazioni di datori di lavoro e dei lavoratori.

La rappresentatività sarà individuata attraverso una serie di criteri che sono stati nel tempo identificati dalla giurisprudenza e che riguardano:

1. consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro, con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione;
4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.

L'Accordo dispone, a conclusione della Nota, che i criteri sopra elencati devono essere soddisfatti anche dalle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che decidano di effettuare le attività di formazione ed aggiornamento.

Tale disposizione va a modificare in sostanza l'art. 32 del T.U. che prevedeva che fossero "soggetti formatori" semplicemente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, senza il requisito di essere "comparativamente più rappresentativa a livello nazionale".

#### **Requisiti dei docenti e organizzazione dei corsi** (paragrafi 3 e 4)

I docenti dovranno possedere i requisiti di cui al decreto interministeriale 6 marzo 2013.

Per ogni corso il soggetto formatore dovrà:

- indicare il responsabile del progetto formativo (può essere anche uno dei docenti);
- indicare i nominativi dei docenti;
- ammettere un numero di partecipanti che non può superare le 35 unità;
- tenere il registro di presenza dei partecipanti;
- verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste.

#### **Numero di ore** (paragrafo 6)

Modulo **A** (RSPP +ASPP) *28 ore* escluse le verifiche di apprendimento finali.

Il monte ore resta identico a quello del precedente Accordo.

L'elemento di novità consiste nella possibilità di utilizzo della modalità e-learning secondo i criteri previsti nell' Allegato II.

Modulo **B** (RSPP +ASPP) della durata di *48 ore comuni a tutti i macrosettori*, a cui vanno aggiunte le verifiche finali di apprendimento.

Sono previsti Moduli B di specializzazione per attività più a rischio:

Modulo B- SP1	Agricoltura e pesca	(12 ore aggiuntive)
Modulo B- SP2	Cave costruzioni	(16 ore aggiuntive)
Modulo B- SP3	Sanità residenziale,	(12 ore aggiuntive)
Modulo B- SP4	Chimico e petrolchimico	(16 ore aggiuntive)

Nel precedente Accordo il monte ore era previsto da 12 a 68 ore, a seconda della natura dei rischi delle attività.

Modulo **C** (solo per RSPP) *24 ore*, a cui vanno aggiunte le verifiche finali di apprendimento.

Anche per questo modulo il monte ore resta identico a quello del precedente Accordo.

## **Riconoscimento della formazione pregressa** (paragrafo 8)

Vengono fatti salvi i corsi formativi effettuati secondo i contenuti dell' Accordo del 2006 purchè gli RSPP/ASPP non cambino settore produttivo e continuino ad operare esclusivamente nell' ambito dello stesso.

Il nuovo Accordo prevede che in fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni, la frequenza del Modulo B comune per tutti oppure la frequenza ad uno o più Moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta come aggiornamento per quegli RSPP/ASPP già formati ai sensi dell'Accordo del 2006.

## **Aggiornamento** (paragrafo 9)

L'aggiornamento del RSPP/ASPP non deve essere di carattere generale o di mera riproduzione di argomenti già affrontati nei corsi base ma deve trattare di evoluzioni, innovazioni e approfondimenti relativi al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore.

L'aggiornamento per RSPP è pari a 40 ore nel quinquennio (nel precedente accordo variava da 40 a 60 ore a seconda dei macrosettori ATECO)

L'aggiornamento per ASPP è pari a 20 ore nel quinquennio (nel vecchio accordo era di 28 ore per tutti i macrosettori)

Il monte ore complessivo dell'aggiornamento può essere distribuito nell'arco temporale del quinquennio secondo la logica della *life long learning*, ossia della formazione continua durante la vita lavorativa.

Per i corsi di aggiornamento sono richiesti:

- un numero massimo di partecipanti non superiore a 35;
- tenuta del registro di presenza da parte del soggetto che realizza il corso.

Viene inoltre prevista:

- La possibilità dell'utilizzo della modalità e-learning per tutto il monte ore stabilito;
- La possibilità di ottemperare all'aggiornamento anche attraverso la partecipazione a seminari e convegni con materie coerenti con i contenuti dell'Accordo; non può essere superato comunque il 50% del monte ore totale dell'aggiornamento (e quindi un massimale di 20 ore per RSPP e di 10 ore per ASPP). Per ciascun convegno o seminario è richiesto il registro di presenze, ma non vi è alcun vincolo sul numero massimo dei partecipanti.

Ai fini dell'aggiornamento per RSPP/ASPP è da ritenersi valida (e viceversa) la partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro di cui al D.M. 6 marzo 2013.

Parimenti è da considerarsi valida (e viceversa), sempre ai fini dell'aggiornamento, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza (Allegato XIV del d.lgs. 81/08).

L'aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte dalla data di conclusione del Modulo B comune.

Gli attestati vengono rilasciati dai soggetti formatori che devono conservare per almeno 10 anni il "Fascicolo del corso" contenente i dati anagrafici dei partecipanti e il registro del corso con l'elenco corredato dalle firme dei partecipanti, il nominativo dei docenti e la documentazione sulla verifica di apprendimento.

L'assenza dalla regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venire meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

Per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP, dovranno dimostrare che nel quinquennio precedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

Alla data di entrata in vigore dell'Accordo l'eventuale completamento dell'aggiornamento relativo al quinquennio precedente potrà essere realizzato secondo le nuove disposizioni.

### **DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

L'intero paragrafo 12 è dedicato alle modifiche concernenti la formazione relativamente agli altri soggetti coinvolti in materia di sicurezza sul lavoro e regolamentati dagli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (datori di lavoro, lavoratori, dirigenti e preposti).

#### **Requisiti dei docenti (paragrafo 12.1)**

I docenti devono possedere i requisiti richiesti dal D.M. 6 marzo 2013.

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, può svolgere solamente nei confronti dei propri lavoratori la formazione di cui all'accordo 21 dicembre 2011, anche se non è in possesso del requisito relativo alla "capacità didattica" richiesto invece ai docenti professionisti.

#### **Formazione del datore di lavoro rspp (paragrafo 12.2)**

Un datore di lavoro la cui attività risulti inserita nei macrosettori ATECO a rischio medio/alto può partecipare al modulo di formazione previsto per il rischio BASSO se tutti i suoi lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un rischio BASSO.

Se tale condizione viene meno, il datore di lavoro dovrà integrare la propria formazione.

Analogamente, se l'attività del datore di lavoro rientra tra quelle definite a rischio BASSO ma all'interno dell'attività vi sono lavoratori che rientrano nel rischio medio/alto il datore di lavoro dovrà integrare la propria formazione.

Al riguardo va evidenziato che questa possibilità era già prevista, ma con riferimento ai soli lavoratori, nelle Linee interpretative del luglio 2012 dell'Accordo ex art. 37.

#### **Formazione del medico competente (paragrafo 12.3)**

Il medico competente che svolge la sua opera in qualità di dipendente del datore di lavoro è esonerato dal corso di formazione ex art. 37 sia perché è soggetto alla formazione continua prevista dall'art. 38 del Testo Unico, sia perché collabora con il datore di lavoro e con l'rspp alla valutazione dei rischi.

### **Formazione dei lavoratori somministrati** (paragrafo 12.5)

La formazione e l'addestramento di tali lavoratori vengono effettuati dal somministratore, relativamente ai rischi e alle attrezzature di lavoro presenti nell'attività produttiva per la quale vengono assunti. Il contratto di somministrazione può comunque prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall' utilizzatore.

Viene così modificata la nota al paragrafo 8 dell'Accordo 21 dicembre 2011 (per i lavoratori) che prevedeva, secondo modalità concordate, la formazione generale a carico del somministratore e quella specifica a carico dell'utilizzatore, salvo diverse pattuizioni delle parti.

### **E-learning per la formazione specifica ex Accordo art. 37** (paragrafo 12.7)

Con tale disposizione viene allargata le possibilità dell' utilizzo della modalità e-learning.

Nelle aziende inserite nel rischio BASSO (come da tabella dell'Allegato all' Accordo ex art. 37) viene consentita la modalità e-learning rispettando le disposizioni di cui all'Allegato II dell'Accordo 21 dicembre 2011 (Allegato sostituito da quello del Nuovo Accordo).

Le condizioni che i discenti devono avere sono:

- a) possibilità di accesso alle tecnologie impiegate;
- b) familiarità con l'utilizzo del computer;
- c) buona conoscenza della lingua utilizzata.

Si può ricorrere all'e-learning anche per la formazione specifica di quei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, svolgono mansioni che non comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi.

La formazione deve comunque essere riferita alla effettiva mansione svolta dal lavoratore come risultante dalla valutazione dei rischi. Non è possibile pertanto l'e-learning per la formazione specifica di quei lavoratori che svolgono mansioni a rischio medio/alto pur se in un'attività definita a rischio BASSO.

### **Organizzazione dei corsi di formazione** (paragrafo 12.8)

In tutti i corsi di formazione sulla salute e sicurezza il numero dei partecipanti non può essere superiore a 35 unità (salvo i corsi per i quali il numero dei partecipanti è già predefinito da altre disposizioni di legge).

L'aggiornamento può essere ottemperato anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, comunque nella misura di non oltre il 50% del monte ore previsto.

### **Modifiche all'Accordo 21 dicembre 2011 sulla formazione del datore di lavoro ex art. 34 d.lgs. 81/08** (paragrafo 12.9)

Nel Paragrafo 1 (Individuazione dei soggetti formatori) alla lett. h) viene soppresso il riferimento agli Enti Bilaterali (come da quanto stabilito nelle Premesse dell'Accordo in esame).

Viene modificata la nota al paragrafo 1 eliminando il riferimento agli Enti bilaterali.

### **Modifiche all'Accordo 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori ex art. 37 d.lgs. 81/08** (paragrafo 12.10)

Nella Nota in premessa viene soppresso il riferimento agli Enti Bilaterali.

Vengono altresì soppressi i riferimenti agli Enti Bilaterali contenuti nell' Accordo del 25 luglio 2012.

**Modifiche all'Accordo 22 febbraio 2012 per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell'art. 73 del d.lgs. 81/08** (paragrafo 12.11)

Nel Paragrafo 1 (Individuazione dei soggetti formatori) alla lett. i) viene soppresso il riferimento agli Enti Bilaterali.

Il punto 9.2 dell'Accordo, nella nuova formulazione stabilisce che gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi hanno validità:

- di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo (corsi di formazione della durata complessiva a quella prevista dall'Accordo 22 febbraio 2012);
- dalla data di aggiornamento (corsi di formazione della durata inferiore a quella prevista dall'Accordo 22 febbraio 2012 purchè integrati dal modulo di aggiornamento);
- dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento (corsi di qualsiasi durata completati da modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento).

L'Accordo entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.

Nelle **disposizioni transitorie** (paragrafo 14) viene stabilito che in fase di prima applicazione e comunque non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore possono essere effettuati corsi di formazione per RSPP/ASPP secondo i contenuti dell'Accordo del 2006.

Vengono abrogati l' Accordo del 26 gennaio 2006 e l' Accordo dell' 8 ottobre 2006 contenente le Linee interpretative.

## **Allegati**

### Allegato I

Riporta l'elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione per RSPP/ASPP.

### Allegato II

Contiene i requisiti e le specifiche, sia di carattere organizzativo che tecnico, per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità E-learning.

Descrive i profili di competenze delle figure professionali per la gestione didattica e tecnica relativamente a:

- responsabile/coordinatore scientifico del corso
- mentor/tutor di contenuto
- tutor di processo
- sviluppatore della piattaforma

Viene elencata tutta la documentazione che dovrà essere disponibile, anche su richiesta degli organi di vigilanza.

Si ricorda che tale allegato va a sostituire anche l'allegato I per la formazione e-learning contenuto nell'Accordo del 21 dicembre 2011.

### Allegato III

Introduce la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti vadano a sovrapporsi, in tutto o in parte, dando così attuazione all'art. 32 comma 1 lett. c) e d) della L. 98/13 (decreto del "fare")

### Allegato IV

Fornisce indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi per RSPP/ASPP.

I bisogni formativi vengono raggruppati in tre aree: gestionale, organizzativa, tecnica e relazionale.

### Allegato V

Contiene una tabella riassuntiva dei criteri della formazione per soggetti con ruoli in materia di prevenzione.